

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONTIAMOCI! ETS



Art. 1 (Denominazione)

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito, anche "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, un'associazione avente la seguente denominazione: "ContiamoCi! ETS", (di seguito, anche "Associazione" o "ContiamoCi!").
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. ContiamoCi! è un'associazione indipendente, apartitica, aconfessionale, fondata sul principio di democrazia interna e priva di scopi di lucro.

Art. 2 (Sede)

1. La sede legale dell'Associazione è fissata nel Comune di Quinto Vicentino (VI) 36050, via Giovanni Falcone 40/3.
2. È prevista la facoltà di istituire sedi secondarie.

Art. 3 (Durata)

1. L'Associazione avrà durata illimitata.

Art. 4 (Logo)

1. Il logo consiste in uno scudo a bordi grigi con al suo interno quattro mani di colore azzurro su fondo bianco che si stringono a livello del polso disegnando un quadrato. Sovrastante lo scudo è rappresentato stilizzato il bastone caduceo, anch'esso di colore azzurro. L'associazione potrà utilizzare solo tale logo, oppure il logo accompagnato dalla scritta ContiamoCi!, quest'ultima in colore grigio con la parte finale Ci in azzurro, come anche la sola scritta.

Art. 5 (Statuto)

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo Settore e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 6
(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 7
(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 8
(Scopo, finalità e attività)

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, l'Associazione si propone di:
 - a) promuovere e tutelare il principio di cui all'art. 33 della Costituzione Italiana secondo il quale la scienza è libera e libero ne è l'insegnamento, attraverso lo svolgimento di attività prevalentemente di carattere culturale, sociale, informativo e mediatico;
 - b) valorizzare la libertà e la trasparenza di ricerca in ambito medico-scientifico, la relazione di cura, la personalizzazione delle terapie nonché gli approcci di medicina preventiva;
 - c) promuovere e tutelare tutti i diritti costituzionalmente garantiti, compreso il diritto al lavoro, che possano influire sulle condizioni di salute psico-fisiche della persona.

Art. 9
(Attività di interesse generale)

1. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono (tra le attività individuate all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore):
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale (*lettera "h"*);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (*lettera "i"*);
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (*lettera "u"*);
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,

incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera "w").

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- promozione della ricerca nell'ambito medico e scientifico con produzione anche di pubblicazioni;
- valorizzazione di ogni buona pratica medica, sia di prevenzione sia di cura;
- promozione di dibattiti, convegni, congressi e pubblicazioni su temi di carattere scientifico, medico, educativo e di innovazione tecnologica come anche produzione di contenuti multimediali su tali tematiche a fini divulgativi;
- manifestazioni pubbliche su temi di interesse collettivo a promozione e difesa dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- sostegno alimentare o di natura economica a favore di persone svantaggiate.

Art. 10 (Attività diverse)

1. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
2. In particolare, l'Associazione ContiamoCi! può svolgere le seguenti attività:
 - supportare e promuovere studi e ricerche bio-mediche scevri da conflitti di interessi o comunque effettuati secondo un criterio di trasparenza circa l'eventuale presenza di conflitti di interessi;
 - dare sostegno, occasionalmente anche economico, in favore degli associati purché nei limiti fissati da un apposito Regolamento e sempreché ciò sia conforme al perseguimento degli scopi associativi ed alla legge vigente;
 - promuovere l'adozione di misure atte a garantire un rafforzamento della tutela ed il miglioramento della condizione lavorativa degli associati;
 - farsi portavoce degli associati, Intesi singolarmente e come categoria, con gli organi di informazione;
 - svolgere altre attività ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento delle proprie finalità, avvalendosi di figure professionali competenti.
3. L'associazione può inoltre realizzare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 11 (Ammissione degli associati)

1. Sono associati dell'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere sotto il numero richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva

- comunicazione all'ufficio del Registro Unico Nazionale e integrare il numero entro un anno.
3. Gli associati sono tutti i cittadini, come persone fisiche, e qualsiasi ente che abbiano presentato richiesta scritta di accedere all'Associazione e pagato la quota associativa.
 4. Le domande di ammissione quale associato sono deliberate dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.
Le domande di ammissione vengono presentate per via telematica attraverso il portale web dell'Associazione allegando i documenti richiesti. In particolare, il modulo di ammissione dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
 5. Con l'iscrizione e il pagamento della quota associativa, il richiedente acquisisce la qualifica di associato ed aderisce incondizionatamente alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti associativi. L'ammissione dell'associato è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
 6. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Art. 12

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - esaminare i libri sociali, secondo le regole stabilite dal successivo art. 29.2;
 - votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, aggiornato al momento della convocazione e se in regola con il pagamento della quota associativa;
 - denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 13

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per:
 - esclusione per mancato pagamento della quota associativa annuale, per morosità (salva sanatoria decisa dal Consiglio Direttivo se l'associato adempia nel nuovo

- termine intimatogli), mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo;
- espulsione a seguito di provvedimento disciplinare di cui all'art. 14 del presente Statuto;
 - venir meno dei requisiti o delle condizioni per l'ammissione stabiliti dal presente Statuto;
 - svolgimento di attività o assunzione di incarichi che pongano l'associato in evidente conflitto di interessi con l'Associazione;
 - morte. La partecipazione all'Associazione è di carattere personale, per cui la morte dell'associato non determina alcun diritto degli eredi di subingresso;
 - recesso.
2. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
 3. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC indirizzata presso la sede legale dell'Associazione.
 4. Gli associati che recedano, perdano la qualifica o vengano esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere in parte o per intero la restituzione dei contributi e/o delle quote associative a qualsiasi titolo versati, né hanno alcun diritto sul fondo di dotazione dell'Associazione.
 5. La sussistenza delle fattispecie di cui ai punti che precedono in elenco è accertata e valutata con decisione del Consiglio Direttivo, il quale adotterà una delibera motivata che verrà comunicata all'associato a mezzo di lettera racc. A.R. o fax o PEC. Avverso la decisione è data facoltà all'interessato di inviare al Consiglio Direttivo un ricorso scritto e motivato a mezzo di lettera raccomandata A.R. ovvero PEC, entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione. Se il Consiglio Direttivo dovesse confermare la propria decisione con comunicazione scritta da inviarsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento del ricorso, l'associato entro i successivi 30 giorni da tale ultima comunicazione può ricorrere all'Assemblea mediante lettera racc. A.R. ovvero PEC inviata al Presidente dell'Associazione. L'associato, in caso di delibera di esclusione da parte dell'Assemblea, può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno della delibera assembleare.

Art. 14

(Procedimento disciplinare)

1. In caso di violazione da parte degli associati dei doveri imposti dal presente Statuto e dai Regolamenti associativi, così come per il caso di condanne in sede di Giustizia Ordinaria Penale, gli stessi potranno essere sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio Direttivo, il quale potrà adottare, a seconda dei casi ed in proporzione della loro gravità, uno dei seguenti provvedimenti:
 - ammonizione scritta o richiamo;
 - sospensione temporanea dell'Associato da 1 a 6 mesi;
 - espulsione definitiva dall'Associazione.
2. I provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo dovranno essere comunicati all'associato a mezzo di lettera racc. A.R. o fax o PEC.
3. Avverso il provvedimento disciplinare è data facoltà all'interessato di inviare un ricorso scritto e motivato al Consiglio Direttivo, a mezzo di lettera raccomandata A.R. ovvero

PEC, entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione. Se il Consiglio Direttivo dovesse confermare la propria decisione con comunicazione scritta da inviarsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento del ricorso, l'associato entro i successivi 30 giorni da tale ultima comunicazione può ricorrere all'Assemblea mediante lettera racc. A.R. ovvero PEC inviata al Presidente dell'Associazione. L'associato, in caso di delibera di esclusione da parte dell'Assemblea, può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno della delibera assembleare.

Art. 15

(Organi)

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo;
 - l'Organo di revisione
 - il Collegio dei Probiviri;
 - i Coordinamenti Regionali.

Art. 16

(Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita dagli associati dell'Associazione, iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista. E' l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati o 5 (cinque) nel caso in cui il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa. Il Presidente è affiancato da un Segretario, nominato tra i convenuti all'Assemblea stessa.
4. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente a mezzo lettera racc., fax, PEC, e-mail ovvero in altra forma equipollente, da inviare all'associato almeno 8 giorni prima della data fissata, con indicazione della data, ora, luogo, ed ordine del giorno.
5. Le elezioni vengono effettuate per votazione segreta (o, come da Regolamento Elettorale approvato dall'Assemblea).
6. L'Assemblea può riunirsi in videoconferenza, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di individuare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute.
7. Ciascun associato ha un voto.
8. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, a seconda dell'oggetto dell'Assemblea.
11. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Art. 17 (Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (personalmente o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione potrà aver luogo anche nella stessa giornata fissata per la prima convocazione, ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.
4. L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali, ed in particolare su:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - d) approva i Regolamenti associativi;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - g) stabilisce le modalità di elezione da parte dell'Assemblea dei componenti che entreranno a far parte del Consiglio Direttivo;
 - h) determina indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 18 (Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega.
2. Le delibere sono assunte con maggioranza dei presenti.
Si computano le astensioni nel numero dei voti espressi.
3. L'Assemblea straordinaria delibera su:
 - a) modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
 - b) scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

c) altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

In particolare, la delibera di scioglimento dell'associazione è assunta come almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati esprimenti molto favorevole.

Contestualmente alla delibera di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera sulla destinazione dell'eventuale residuo attivo del fondo di destinazione dell'Associazione.

Previa liquidazione dell'avanzo finanziario del fondo, cui provvedono i Liquidatori nominati dall'Assemblea straordinaria, la destinazione del residuo avviene a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione di legge.

Art. 19 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo si compone di un numero minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 19 (diciannove) membri tra gli associati, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. Per poter essere eletti gli associati devono essere in regola con i versamenti della quota associativa e non devono aver subito provvedimenti disciplinari nell'ultimo anno precedente la data delle elezioni.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni, secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale adottato dall'Associazione, e i suoi componenti possono essere rieletti.
4. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, in caso di ragionevoli esigenze, all'integrazione dello stesso, per cooptazione, mediante scorrimento della lista degli associati non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo, oppure mediante l'indizione di nuove elezioni in Assemblea per individuare il/i componente/i integrativi che dureranno in carica sino a scadenza del mandato degli altri componenti elettivi.
6. Il Consiglio Direttivo attribuisce deleghe a ciascuno dei propri componenti secondo le esigenze rimesse alla sua valutazione.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta plenaria, con la partecipazione dei Coordinatori dei Coordinamenti Regionali, qualora su decisione del primo vi sia la necessità di discutere decisioni, provvedimenti o avviare iniziative che possano avere un impatto diretto sull'attività dei Coordinamenti Regionali.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa apposita comunicazione ai membri contenente l'ordine del giorno via e-mail o lettera almeno 7 giorni prima, almeno quattro volte l'anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando lo richiedano almeno cinque componenti.
9. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza).

10. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica ovvero d'età.
11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
12. Delle sedute e delle delibere del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, a cura del Segretario o, in sua assenza, di un Consigliere nominato dai presenti. Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente, nonché dai Consiglieri presenti.

Art. 20

(Compiti e poteri del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:
 - a) amministra l'Associazione;
 - b) predispone il progetto di bilancio o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - c) indica le procedure elettive e le modalità di presentazione delle candidature alle cariche associative nel rispetto dei Regolamenti associativi;
 - d) adotta Circolari e Regolamenti, con efficacia vincolante per gli associati e per i Coordinamenti Regionali, al fine di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione e delibera sulle proposte di modifica dello stesso;
 - e) nomina il Segretario dell'Associazione ed il Tesoriere, scegliendoli tra i propri componenti;
 - f) delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati, nonché l'aggiornamento della lista degli associati e, nel caso, ne motiva il rigetto;
 - g) delibera la esclusione o l'espulsione degli associati nei casi previsti dal presente Statuto, nonché la decadenza da cariche sociali;
 - h) delibera sull'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
 - i) amministra il patrimonio dell'Associazione, nell'interesse di questa e nel rispetto degli scopi statutari e redige il rendiconto economico-finanziario;
 - j) convoca l'Assemblea in seduta ordinaria/straordinaria;
 - k) approva le richieste di istituzione dei Coordinamenti Regionali e vigila sulla osservanza, da parte di tali organismi, delle direttive e delle prescrizioni contenute nelle carte associative;
 - l) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - m) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Art. 21 (Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo e tra i medesimi.
3. Il Presidente resta in carica tre anni, è rieleggibile.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. In caso di sua assenza o di suo impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Segretario.

Art. 22 (Coordinamenti Regionali)

1. L'Associazione favorisce lo sviluppo sul territorio di reti locali di associati, nel rispetto delle prescrizioni previste da un apposito Regolamento che detta i requisiti per la costituzione di Coordinamenti Regionali e ne prescrive le regole principali di funzionamento.
2. L'Associazione costituisce i Coordinamenti Regionali con delibera del Consiglio Direttivo. Ciascun Coordinamento Regionale è composto da un Coordinatore e due Vice Coordinatori.
3. I Coordinamenti Regionali hanno facoltà di istituire al loro interno ulteriori organi, così come previsto e regolato dalle carte associative.
4. I Coordinamenti Regionali sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 23 (Organo di Controllo)

1. Nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, o anche per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
3. L'organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione;

- d) attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.
4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 (Revisione legale dei conti)

1. Nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, o anche per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 25 (Collegio dei Probiviri)

1. L'Assemblea elegge il Collegio dei Probiviri composto da 3 membri individuati per la loro correttezza, dirittura morale ed equilibrio tra le persone associate.
2. Il Collegio dura in carica tre anni.
3. Al loro interno i membri eleggono il Presidente del Collegio.
4. Il Collegio viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere degli organi sociali.
5. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.
6. Il Collegio dei Probiviri può riunirsi in videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo audio-video idoneo a garantire il regolare svolgimento della seduta, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute.

Art. 26 (Risorse economiche)

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzazione del patrimonio)

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che alla stessa addivengano a qualsiasi titolo.
3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità normativamente previste.

Art. 28

(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio o rendiconto dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio o rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Si procederà alla redazione del bilancio sociale nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
4. L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 29

(Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro dei Soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC indirizzata alla sede legale dell'Associazione entro 15 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede legale dell'Associazione alla presenza del Presidente o di un suo delegato e per un tempo limitato.

Art. 30
(Volontari)

1. Gli associati volontari, che prestano attività di volontariato, sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 31
(Assicurazione dell'Associazione)

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 32
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore e stabilirà la destinazione dell'eventuale attivo residuo dalla liquidazione, da devolvere in ogni caso, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 33
(Rinvio)

1. Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti, e in particolare quelle vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.
2. Tale Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo dell'Associazione.

Art. 34
(Norma transitoria)

1. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 31
(Volontari)

1. Gli associati volontari, che prestano attività di volontariato, sono esentati per
motivi, infanzia e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del
D.lgs. 127/2017.

Art. 32
(Assicurazione dell'associazione)

1. L'associazione può sottoscrivere per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale dell'associazione stessa.

Art. 33
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. Lo scioglimento dell'associazione, l'assembla nominata per liquidare e
la devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione, da devolversi
in favore dell'ente beneficiario, sono regolati dall'art. 42 comma 1 del Codice del
Terzo settore e sono diverse da quelle previste dalla legge, ed anzi non fanno
parte del patrimonio della società, secondo quanto previsto
dall'art. 9 del D.lgs. 127/2017.

2. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e stabilisce sotto quali
termini associati.

Art. 34
(Altre)

1. Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione. Per quanto non
previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti e in particolare quelle vigenti in
virtù del D.lgs. 127/2017 e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 105 ed il
D.lgs. 127/2017.

UFFICIO DELLE ENTITÀ
UFFICIO DI VICENZA

Reg. to il 29/05/2023 Piu.3.3^a 1536

Fatto il 29/05/2023
(Firma)

1. La presente delibera è stata deliberata in sede di assemblea ordinaria e sarà
pubblicata sul sito internet dell'associazione e nella comunicazione
dell'associazione al Registro Unico Nazionale del

(Firma su delega del Direttore Provinciale Di Pol)

(Firma su delega del Direttore Provinciale Di Pol)